

## **STATUTO**

### **TITOLO I**

#### **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

Art. 1 E' costituita con sede in Muggiò – Via De Amicis 3/a l'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Muggiò" e sigla "CAI Sezione di Muggiò".

L'associazione ha durata illimitata.

L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 La sezione è struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato. Essa uniforma il proprio statuto allo Statuto e ai Regolamenti Generali del CAI.

Gli iscritti all'associazione sono di diritto Soci del CAI.

### **TITOLO II**

#### **SCOPI E FUNZIONI**

Art. 3 L'associazione ha per scopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la tutela del loro ambiente naturale.

L'associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale, ed è improntata secondo principi di democraticità.

Art. 4 Per conseguire gli scopi indicati all'art. 3, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI, del Gruppo Regionale Lombardia , nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati, l'associazione provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) alla indicazione e programmazione, in accordo con le apposite scuole del CAI competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del CAI competenti in materia, per la formazione di Soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e sci-alpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);
- f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;

- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;
- i) a pubblicare il periodico sezionale denominato "informacai" del quale è editrice e proprietaria;
- l) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio;
- m) a promuovere iniziative ed eventi che contribuiscono a pubblicizzare il buon nome del CAI.

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Art. 5 Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del sodalizio. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

### TITOLO III

#### SOCI

Art. 6 I Soci dell'associazione si distinguono in: onorari, benemeriti, ordinari, famigliari e giovani, secondo quanto stabilito dall'art. II.1 c.1 dello Statuto del CAI.

Art. 7 Chiunque intenda divenire Socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un Socio presentatore, iscritto all'associazione da non meno di due anni compiuti; per i minori di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà. L'iscrizione è personale e non trasmissibile.

Sull'ammissione decide il Consiglio Direttivo.

Il Socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare il presente statuto e lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI, dei quali riceve copia all'atto dell'iscrizione; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell'associazione.

Art. 8 L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Art. 9

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione. Il trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicato immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

Art. 10 Il Socio è tenuto a versare all'associazione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale dei CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

L'accertamento della morosità è di competenza del Consiglio Direttivo della sezione, non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.

Art. 11 I diritti e gli obblighi del Socio sono quelli stabiliti negli artt. II.4 dello Statuto del CAI e nel art.II.IV.1 del Regolamento Generale del CAI.

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

I Soci, purchè, maggiorenni, hanno il diritto di voto nelle assemblee della loro sezione ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo, nonché di assumere incarichi nel Club Alpino Italiano, secondo l'ordinamento della struttura centrale e delle strutture periferiche.

Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome del CAI se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti.

Non sono ammesse iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal CAI.

Le prestazioni fornite dai Soci sono gratuite.

Art. 12 La qualità di Socio cessa nei casi indicati dall'art. II.5 dello Statuto del CAI, e dall'art. II.V.1 del Regolamento Generale del CAI, con le modalità ivi stabilite.

Art. 13 Il Socio può perdere la qualifica anche per provvedimento disciplinare irrogato a termini del Regolamento disciplinare adottato dal Club Alpino Italiano.

## TITOLO IV

### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14 Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente della sezione;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 15 Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e devono essere conferite a Soci maggiorenni iscritti all'associazione da almeno due anni compiuti.

Art. 16 Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei Soci della sezione.

## **Capo 1° ASSEMBLEA**

Art. 17 L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della sezione; è costituita da tutti i Soci maggiorenni ad essa iscritti.

Assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- a) adotta l'ordinamento e i programmi annuali e pluriennali della sezione;
- b) elegge i componenti degli organi della sezione e i delegati alla Assemblea dei Delegati nel numero assegnato, tra i Soci maggiorenni ordinari e famigliari della sezione, con le modalità stabilite dall'ordinamento della sezione, escluso il voto per corrispondenza;
- c) delibera le quote associative e i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- d) approva l'operato del consiglio direttivo, i bilanci d'esercizio della sezione e le relazioni allegate;
- e) delibera l'acquisto, l'alienazione e la costituzione di vincoli reali su beni immobili;
- f) delibera sulle modificazioni da apportare allo Statuto dell'associazione;
- g) delibera lo scioglimento dell'associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori.

L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno; le assemblee straordinarie ogni qual volta il Consiglio Direttivo della sezione lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del Comitato Direttivo Centrale, del Comitato Direttivo Regionale, del Collegio dei Revisori dei Conti della sezione, oppure da un decimo dei Soci maggiorenni della sezione aventi diritto al voto.

La convocazione avviene mediante avviso che, almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea, deve essere obbligatoriamente esposto nella sede sociale, ed eventualmente spedito per posta ordinaria o consegnato a ciascun Socio avente diritto al voto.

Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione.

Art. 18 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea. I minori di età possono assistere all'assemblea.

Ogni Socio può farsi rappresentare in assemblea da altro Socio che non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega scritta che dovrà essere conservata nei documenti dell'associazione. Ogni Socio delegato non può portare più di n.3 deleghe.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci, presenti o rappresentati per delega, che rappresentino almeno la metà degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta.

L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero di soci presenti.

L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, con la partecipazione di oltre un terzo degli aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.

Art. 19 L'Assemblea nomina un presidente, un segretario e, se necessario, tre scrutatori. Spetta alla Commissione di verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 20 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto. Le elezioni alle cariche sociali si fanno a scheda segreta. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI nazionale.

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 21 Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine e le modifiche dello Statuto, non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e di controllo del CAI a norma dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI.

## **Capo 2° CONSIGLIO DIRETTIVO**

Art. 22 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione ed è composto da almeno quattro componenti più il Presidente eletti dall'Assemblea fra i soci.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti:

il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere. Nomina inoltre il Segretario, che può essere scelto anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; esso, in questo caso, non ha diritto di voto.

Art. 23 Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive.

Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà dei suoi componenti si deve convocare l'Assemblea per la elezione dei mancanti. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 24 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno una volta ogni mese mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno

cinque giorni prima della riunione, anche a mezzo fax o posta elettronica, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente, e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio.

Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario e firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione.

Art. 25 Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte di Commissioni Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario. Gli ex Presidenti dell'associazione hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 26 Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salve le limitazioni contenute nel presente statuto o nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI. In particolare esso:

- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della sezione, redige collaziona e riordina le modifiche dell'ordinamento della sezione;
- convoca l'Assemblea dei Soci;
- pone in atto le deliberazioni delle assemblee dei Soci;
- adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci; è responsabile in via esclusiva della amministrazione, della gestione e dei relativi risultati; cura la redazione dei bilanci di esercizio della sezione;
- propone all'Assemblea dei Soci la quota associativa e quella di ammissione per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei Delegati;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi Soci;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni e Gruppi per lo svolgimento di determinate attività sociali e ne coordina l'attività;
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente Statuto;
- emana eventuali regolamenti particolari;
- proclama i Soci venticinquennali e cinquantennali.

### **Capo 3° PRESIDENTE**

Art. 27 Il Presidente della sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- a) convoca le sedute della Assemblea dei Soci; convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo;
- b) presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della sezione;

- c) pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) firma con il Tesoriere ed il Presidente dei Revisori dei Conti i bilanci;
- e) firma con il Tesoriere i mandati di pagamento.

In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente dirige l'Assemblea dei Soci fino alla nomina del suo presidente.

Il candidato alla carica di Presidente della sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali completi.

#### **Capo 4°**

### **TESORIERE E SEGRETARIO**

Art. 28 Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione; tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

Art. 29 Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, da attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'associazione.

#### **Capo 5°**

### **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Art. 30 Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da almeno tre componenti eletti dall'Assemblea per tre anni e nomina fra i suoi componenti il Presidente.

Esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della sezione, ne esamina i bilanci di esercizio e riferisce all'Assemblea dei Soci.

Art. 31 Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e può fare inserire a verbale le proprie osservazioni; i Revisori hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, sempre presso la sede sociale.

## **TITOLO V**

### **CARICHE SOCIALI**

Art. 32 Voto - Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto. Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. E' escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. Gli eletti alle cariche sociali esercitano le loro funzioni in piena libertà d'azione, di espressione e di voto, senza vincolo di mandato

Possono essere candidati alle cariche solo i soci maggiorenni, ordinari e famigliari, dopo almeno due anni compiuti dalla loro adesione al Club Alpino Italiano, in possesso delle competenze ed esperienze inerenti alla carica.

Art.33 Durata delle cariche - Gli eletti durano in carica non più di tre anni, e sono rieleggibili ad esclusione della carica di Presidente che dopo il primo triennio può essere rieletto per un altro triennio e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione

Art.34 Gratuità delle cariche - Le cariche sociali sono a titolo gratuito. La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.

## **TITOLO VI**

### **COMMISSIONI E GRUPPI**

Art. 35 Il Consiglio Direttivo può costituire speciali commissioni formate da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri, predisponendone il regolamento.

Art. 36 Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire gruppi, aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente Statuto.

E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

## **TITOLO VII**

### **SOTTOSEZIONI**

Art. 37 Le sottosezioni sono costituite, a norma dello Statuto e del Regolamento Generale dei CAI, nell'ambito di una sezione per volontà di un gruppo di Soci della stessa per favorire la loro aggregazione e il conseguimento delle finalità istituzionali, quando la zona di attività della sezione occupa il territorio di più comuni o di grandi città. La costituzione



di una o più sottosezioni è deliberata dal Consiglio Direttivo della sezione e approvata dal Comitato Direttivo Regionale competente.

La sottosezione fa parte integrante della sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi alla Assemblea dei Delegati. I Soci della sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della sezione.

L'ordinamento della sezione disciplina i rapporti tra sezione e sottosezione, la organizzazione della stessa, stabilisce il grado di autonomia anche patrimoniale concesso alla sottosezione e dispone sulle conseguenti responsabilità dei suoi organi.

Lo scioglimento della sottosezione può essere deliberato dall'Assemblea dei Soci o dall'organo che ne ha deliberato la costituzione. Lo scioglimento è approvato dallo stesso organo che ne ha approvata la costituzione.

In caso di scioglimento la liquidazione deve farsi sotto il controllo degli organi del gruppo regionale competente.

## **TITOLO VIII**

### **AMMINISTRAZIONE**

Art. 38 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti, deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Art. 39 Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell'associazione.

Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il bilancio è reso pubblico mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 40 I fondi liquidi dell'associazione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto bancario o postale intestato all'associazione stessa.

Art. 41 I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Non è ammessa la distribuzione ai Soci anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della sezione.

In caso di scioglimento della sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Nazionale dei Revisori del Conti del Club Alpino Italiano.

Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal Comitato Direttivo Regionale e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Gruppo Regionale interessato.

Così come previsto dal Regolamento Generale art. VI.I.9

## **TITOLO IX**

## **CONTROVERSIE**

Art. 42 Le controversie fra i Soci o fra Soci e organi dell'associazione, relative alla vita dell'associazione stessa, non possono essere deferite all'autorità giudiziaria né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima non venga adito l'organo competente a giudicare, previo tentativo di conciliazione, secondo lo Statuto e il Regolamento Generale del CAI e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

Organi competenti ad esperire il tentativo, sono:

- il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei conti, per le controversie tra Soci;
- il CDR del Gruppo Regionale di appartenenza per le controversie fra Soci ed organi dell'associazione.

Si applicano le norme procedurali stabilite dal Regolamento Generale del CAI.

Art. 43 Contro le deliberazioni degli organi dell'associazione che si ritengono assunte in violazione del presente Statuto e dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI è ammesso ricorso secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale del CAI.

## **TITOLO X**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 44 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI.

Il presente Statuto approvato dall'Assemblea dei Soci del 13 gennaio 2003 è stato adeguato allo Statuto ed al Regolamento Generale del CAI così come adottato dal Comitato Centrale di indirizzo e di controllo nella riunione del 23 luglio 2005. Tutte le modifiche apportate sono state approvate dall'Assemblea dei Soci nella sua riunione del 31 marzo 2006.

Il presente Statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e di controllo del CAI.